

Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti nella qualifica di funzionario in prova, con formazione economica, nel ruolo della carriera direttiva al livello 6 della tabella stipendiale dei Funzionari dell’Autorità (2024F6EC - Delibera del 17 dicembre 2024 – Avviso di Concorso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, IV[^] Serie speciale - Concorsi ed esami, n. 6 del 21/01/2025)

Prova scritta del 9 luglio 2025

TRACCIA N. 2

Nel corso di un’istruttoria, l’Autorità rileva che un gruppo di imprese operanti nello stesso mercato si è regolarmente scambiato, tramite incontri bilaterali e corrispondenza elettronica, informazioni dettagliate sui prezzi applicati nel trimestre precedente, disaggregati per area geografica e tipologia di cliente. Le imprese sostengono che tali scambi non hanno riguardato né prezzi futuri né strategie commerciali, e che avevano la sola finalità di migliorare la trasparenza del mercato.

1. Si spieghi in che modo lo scambio di informazioni sui prezzi passati può facilitare il sostenimento di un’intesa.
2. Quali elementi l’Autorità dovrebbe considerare per valutare la natura restrittiva della concorrenza di questo comportamento?
3. È possibile considerare tale condotta una restrizione della concorrenza per oggetto? In quali condizioni?
4. Se fosse necessario svolgere un’analisi per effetto, quali evidenze economiche andrebbero acquisite e valutate? Quali metodologie di analisi potrebbero essere utilizzate?

Proseguendo nel ragionamento, si consideri ora il caso in cui le imprese comincino a scambiarsi segretamente e reciprocamente informazioni sui prezzi futuri (ad esempio, listini aggiornati, aumenti previsti, sconti pianificati per determinati clienti o mercati).

5. Si spieghi perché questo tipo di scambio di informazioni è generalmente considerato più problematico rispetto allo scambio di informazioni sui prezzi passati.
6. Quali argomentazioni economiche potrebbero essere utilizzate dalle imprese per difendersi da un’eventuale accusa di violazione dell’art. 101 TFUE?
7. Come cambierebbero le vostre risposte alle domande 5. e 6. nel caso in cui lo scambio di informazioni riguardasse esclusivamente i prezzi di listino e non i prezzi finali effettivamente pagati dagli acquirenti?

8. Come cambierebbero le vostre risposte alle domande 5. e 6. nel caso in cui lo scambio di informazioni sui prezzi futuri non fosse segreto, ma riconducibile a dichiarazioni pubbliche?
9. Si menzionino e descrivano brevemente alcuni casi concreti che riflettono le diverse casistiche degli scambi di informazione discusse in tutti i punti precedenti come violazione antitrust.
10. Alcune imprese hanno svolto campagne pubblicitarie sui principali media che evidenziano un prezzo particolarmente basso per il prodotto venduto. Diversi consumatori hanno segnalato all'Autorità la circostanza che, recandosi presso i punti vendita, al prezzo pubblicizzato sono stati aggiunti oneri ulteriori di importo significativo. Si discuta se la condotta delle imprese in questione può integrare una **pratica commerciale scorretta**.